

DELIBERA N. 14 del 13 Dicembre 2018

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

CONSIDERATO il Ricorso della Sig.ra **[redacted]** avverso il provvedimento sanzionatorio del **[redacted]** emanato dal Centro per l’Impiego di **[redacted]** nei confronti della ricorrente, avente ad oggetto la decurtazione un quarto di una mensilità percepita a titolo di NASpI, conseguente alla mancata presentazione, senza giustificato motivo, al 1° appuntamento convenuto per il **[redacted]** nel Patto di servizio personalizzato, sottoscritto il **[redacted]** ricorso pervenuto all’ANPAL tramite PEC in data **[redacted]** (prot. ANPAL n. **[redacted]** dal **[redacted]**);

procede all’esame, nell’ambito della seduta del 13 Dicembre 2018, del ricorso in parola.

Dall'esame della documentazione prodotta, risulta la Sig.ra [redacted] in data [redacted] sottoscriveva presso il Cpl di [redacted] il Patto di Servizio Personalizzato. Contestualmente veniva fissato il successivo incontro programmato per il giorno [redacted]. In data [redacted] il Cpl inviava all'INPS di [redacted] per i provvedimenti di competenza, e per conoscenza alla ricorrente, tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail indicato dalla stessa nel Patto di Servizio Personalizzato, comunicazione circa la mancata presentazione, senza giustificato motivo, della Sig. [redacted] al 1° appuntamento fissato dal Cpl. La Sig.ra [redacted] chiede l'annullamento del provvedimento sanzionatorio in oggetto affermando di aver contattato telefonicamente il Cpl di [redacted] - essendo domiciliata a [redacted] ed ivi impegnata nella ricerca di occupazione - chiedendo se fosse possibile spostare l'appuntamento e sostenendo di aver avuto rassicurazioni telefoniche in merito alla possibilità di presentarsi un giorno diverso da quello stabilito. A seguito della richiesta da parte di ANPAL, il Cpl di [redacted] invia in data [redacted] la documentazione integrativa relativa al provvedimento sanzionatorio adottato. Il Cpl sottolinea che la Sig.ra [redacted], avendo sottoscritto il patto di servizio personalizzato, era consapevole del fatto che, nel caso di mancata presenza all'appuntamento senza giustificato motivo, sarebbe incorsa nelle sanzioni - come peraltro chiaramente indicato nella scheda sottoscritta. Il Cpl ribadisce, inoltre che gli operatori, per disposizione del dirigente, non prendono accordi telefonici con l'utenza circa le mancate presenze agli appuntamenti, tali comunicazioni e i relativi giustificati motivi, possono avvenire solo tramite e-mail.

Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, riconosce infondato il ricorso e lo respinge per i motivi di seguito riportati. Le ipotesi di giustificato motivo vanno comunicate e documentate, di regola, entro la data e l'ora stabilite per l'appuntamento e, comunque, non oltre il giorno successivo alla data prevista, pena l'applicazione delle sanzioni previste in tema di condizionalità dall'art. 21, come previsto dalla nota MLPS 39-3374 del 2016.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al CPI che ha emesso l'atto e alla ricorrente.

Così deciso, Roma 13 Dicembre 2018

Il Presidente
Salvatore Pirrone

Il Segretario
Rita De Rinaldis
